

Determinazione del DG n. 48/RU
del 03/08/2017

OGGETTO: ISTANZA DI CONCESSIONE DI CONGEDO MATRIMONIALE DA PARTE DI UNA
DIPENDENTE: ACCETTAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della richiesta di congedo matrimoniale pervenuta da parte della dipendente S.L. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetta al servizio di educatrice di asilo nido per il periodo 05.09.2017 – 20.09.2017;

Richiamato l'Art. 43 (Congedo matrimoniale) del vigente contratto di comparto che prevede che :
"Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg di calendario, non frazionabili in occasione dell'evento. Se il congedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite in altro periodo. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 10 gg di anticipo. Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione";

Visto il vigente CCNL Aninsei applicato al personale dei servizi educativi;

Atteso che il presente atto viene assunto in forza del provvedimento di nomina a direttore vicario come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 29.05.2017.

Per tutto quanto sopra espresso

DETERMINA

1. di concedere alla dipendente S.L.– C.F. [REDACTED] il permesso retribuito di congedo matrimoniale per il periodo dal 05.09.2017 al 20.09.2017;
2. di dare atto che pertanto la dipendente durante il congedo è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione;
3. di trasmettere da parte dell'Ufficio personale il presente atto alla dipendente ed alla coordinatrice del servizio;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nella pertinente sezione della Amministrazione Trasparente dell'Azienda.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Laura Farina